

## COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. N. 8056/2019 – PRES. E REL. MASSERA

**Titoli di legittimazione – buoni postali fruttiferi – richiesta di rimborso – prescrizione – termine finale (cod. proc. civ., art. 155; d.m. 29/3/2001).**

***Avendo il d.m. “tesoro” stabilito che i buoni postali fruttiferi della serie “AA2” possono essere liquidati “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, la data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione. (MDC)***

### FATTO

1.1 – Il ricorrente sottoscrisse, nel 2001, 3 buoni fruttiferi postali per un valore complessivo di 1.000 euro per la figlia di 2 anni e ne chiese il rimborso a settembre del 2018, in occasione del suo 20esimo compleanno, apprendendo in quell’occasione che i buoni erano prescritti.

1.2 – Pertanto, espletato senza esito il prescritto reclamo, ricorse all’ABF chiedendo la restituzione della somma indicata nei buoni con i relativi interessi.

1.3 – A sostegno della domanda spiegò che, al momento dell’acquisto, non era stato posto in condizione di conoscere la scadenza dei titoli, poiché i documenti non riportavano nessuna data di scadenza e che non gli era stato consegnato alcun foglio informativo.

2.1 – L’intermediario, nelle controdeduzioni, affermò che i buoni appartenevano alla serie a termine AA2, collocata nel periodo compreso fra il 14 aprile 2001 e il 22 ottobre 2001. 2.2 – Aggiunse che i buoni fruttiferi a termine erano stati istituiti con il DM del Tesoro del 19 dicembre 2000, mentre la specifica serie AA” era regolata dal DM del Tesoro del 29 marzo 2001, in base al quale i titoli appartenenti alla “serie AA2”, venivano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione con riconoscimento all’avente diritto, alla scadenza di detto periodo, unitamente al capitale, di un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.

2.3 – Secondo l’intermediario, che basandosi su tale assunto concluse per il rigetto del ricorso, il DM del 2000 disponeva, all’art. 6, che lo stesso intermediario esponesse nei propri locali aperti al pubblico “un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che vengono consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.

Aggiunse che i titoli non presentavano errori di emissione in quanto collocati secondo le procedure previste per legge; che, in riferimento ai termini della prescrizione, l’art. 8 del

DM del 19 dicembre 2000 prevedeva un termine prescrizionale decennale per i buoni fruttiferi, precisando che era nella disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti “la facoltà di disporre in ordine all’eventuale rimborso dei crediti prescritti”; che il DM del MEF del 5 dicembre 2003 aveva previsto il passaggio allo stesso MEF di tutti i buoni emessi fino al 13 aprile 2001, lasciando i successivi in capo a CDP; che, sulla base della normativa suddetta, i B.F.P. trasferiti nella titolarità del MEF erano equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e dunque disciplinati dalle norme di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

3 – Nelle seduta del 4 dicembre 2018 il Collegio di Torino, territorialmente competente, rilevata la non uniformità degli orientamenti dei Collegi territoriali in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, rimise la decisione al Collegio di Coordinamento.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.1 – Il Collegio rimettente ha correttamente osservato che, per quanto attiene alla prescrizione dei buoni fruttiferi postali oggetto della controversia, occorre fare riferimento all’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, in base al quale i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.

1.2 – Quindi ha rilevato che, in base a quanto previsto dal DM del Tesoro del 29 marzo 2001, i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.

1.3 – Il Collegio torinese ritiene che la suddetta previsione si presti ad una duplice interpretazione. In base alle citate disposizioni, infatti, il termine di scadenza, dies a quo per il decorso della prescrizione, potrebbe essere calcolato al 01 gennaio 2009, in quanto il “termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, intendendo per tale il 2001, potrebbe essere inteso come il 31 dicembre 2008, ponendosi con ciò il termine di prescrizione al 01 gennaio 2019, con la conseguenza che il termine prescrizionale non sarebbe decorso.

Ma potrebbe anche ritenersi – come in prevalenza stabilito dai Collegi ABF – che il termine prescrizionale debba decorrere dallo spirare delle annualità previste per il buono fruttifero esaminato con riferimento al giorno esatto di sottoscrizione, nel qual caso la prescrizione sarebbe maturata il 23 aprile 2018, quindi prima del giorno in cui parte ricorrente dichiara di essersi rivolta all’intermediario per il rimborso (21 settembre 2018).

2 – La questione sottoposta all’esame del Collegio di Coordinamento è, dunque, l’interpretazione della norma (DM del Tesoro del 29 marzo 2001) che fissa la scadenza dei buoni fruttiferi postali della serie “AA2”, essendo pacifico che è da tale data che inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione fissato dall’art. 8 D.M. 19 dicembre 2000. La norma in esame stabilisce che i buoni fruttiferi postali di cui è ricorso possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.

3.1 – L’interpretazione letterale induce a privilegiare la prima delle due letture offerte dal Collegio di Torino. Infatti la norma, nel fissare la scadenza dei buoni, fa esclusivo riferimento al termine dell’anno, laddove, per consentire la seconda lettura, avrebbe dovuto invece prendere in considerazione la data (quindi anche il giorno e il mese) di emissione.

3.2 – Appare, quindi, condivisibile l'argomentazione contenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui "la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni".

3.3 – D'altra parte non appaiono ravvisabili ragioni che inducano ad inferire che la ratio della legge fosse tale da indurre a statuizione diversa. E, per contro, appare ancora una volta condivisibile l'ulteriore argomentazione dell'ordinanza di rimessione secondo cui l'interpretazione prescelta, "basandosi esclusivamente sulla lettera della disposizione, in quanto tale immediatamente comprensibile, appare, in un contesto normativo non perfettamente trasparente, adeguata a garantire la maggior tutela per il risparmiatore, in sintonia con i principi dell'Ordinamento in materia, tra i quali quelli sanciti dalla normativa costituzionale di tutela del risparmio, di cui all'art. 47, comma 1, della Carta" costituzionale.

3.4 – Ulteriore argomento a favore della tesi accolta è offerto dall'art. 155 cod. proc. civ. che, dopo aver previsto al comma 1 che "nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali", stabilisce al comma 2 che "per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune".

4 – Il Collegio di Coordinamento enuncia, quindi il seguente principio di diritto:

"Poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, "al termine del settimo anno successivo a quello di emissione", la data di scadenza va individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione".

5 – I tre buoni del ricorrente sono stati emessi nel 2001 e, quindi, sono scaduti il 31 dicembre del 2008, con la conseguenza che è da tale data che ha iniziato a decorrere la prescrizione decennale, maturata il 31 dicembre 2018.

Ne consegue che il corso della medesima è stato efficacemente interrotto dal ricorrente con il reclamo del 21 settembre 2018 (non è sufficiente, al riguardo, la mera richiesta verbale).

6 – Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'intermediario deve corrispondere al ricorrente le somme portati dai tre buoni fruttiferi postali, con gli interessi in essa previsti.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.000,00, maggiorata dell'interesse lordo del 40%.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**